
**Appendice IAF 28 al DC14 -
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE-
PRESCRIZIONI PER LE AZIENDE CON ATTIVITA' CERTIFICATE QUALITA'
NEL SETTORE IAF 28 – Costruzioni.**

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appendice IAF 28 al regolamento DC14
1.1	Campo di applicazione
1.2	Riferimenti normativi
1.3	Terminologia
Art. 2	Scopo di certificazione
Art. 3	Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità
Art. 4	Evidenze di audit
Art. 5	Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione
Art. 6	Audit di sorveglianza
Art. 7	Rinnovo delle certificazioni
Art. 8	Precisazioni in merito alla certificazione dei Consorzi operanti negli appalti pubblici
Art. 9	Precisazioni in merito alla qualificazione dei Contraenti Generali

Edizione 0				
STATO REVISIONE				
<i>Le parti colorate evidenziano le modifiche effettuate rispetto all'ultima revisione</i>				
20.09.2018	1	Adeguamento al RT.05 rev.2	Direzione Tecnica	Amministratore Unico
01.01.2014	0	Emissione	Direzione Tecnica	Alta Direzione
Data	Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPENDICE IAF 28 al REGOLAMENTO DC14

Il presente appendice al regolamento di certificazione CertiEuro, percepisce le disposizioni dettate dall'Ente di Accredimento Italiano, Accredia, nel regolamento tecnico RT.05- "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)".

Pertanto detta le condizioni, le regole e le modalità per la concessione, il mantenimento e il rinnovo della certificazione di Sistemi di Gestione Qualità (in seguito SGQ), secondo la norma UNI EN ISO 9001 "Sistemi di Gestione per la qualità. Requisiti." alle organizzazioni che ne fanno richiesta e che appartengono al settore merceologico IAF 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi". Tali condizioni, regole e modalità sono requisiti contrattuali aggiuntivi al DC14 e al DC21 e stabiliscono i termini legali del rapporto contrattuale tra CertiEuro S.r.l. e l'Organizzazione richiedente la certificazione che ha per oggetto di certificazione attività inerenti il settore IAF 28, e sono pertanto sottoscritti per accettazione da quest'ultima alla stipula del contratto. La versione corrente dell'appendice al regolamento (DC14) è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

1.1 Campo di applicazione

L'appendice si applica alla certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, UNI EN ISO 9001 e relativamente al settore merceologico IAF 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".

1.2 Riferimenti normativi

CertiEuro nello svolgere le proprie attività di certificazione nel settore IAF 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi" opera in conformità alle prescrizioni previste dal Regolamento Tecnico Accredia (Ente di Accredimento) RT.05 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)". I tempi di audit sono calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits" vigente.

1.3 Terminologia

La terminologia utilizzata è quella prevista dal RT05 vigente, in particolare si intende:

Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere Attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc), attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc)

Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).

Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi)

Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

Art. 2 - SCOPO DI CERTIFICAZIONE

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT.05 devono essere redatti in accordo alle disposizioni "editoriali" ivi indicate, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili. Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa che:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, effettuato con le modalità previste dalla circolare ACCREDIA DC2016SSV203, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

Con riferimento ai consorzi ammessi ai pubblici appalti e ai contraenti generali, si rinvia a quanto precisato in seguito nel rispettivo articolo. Il certificato di conformità UNI EN ISO 9001 rilasciato da CertiEuro riporterà oltre alle altre informazioni previste, specificatamente per il settore EA28, le seguenti diciture:

- "Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CertiEuro".
- "Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05".
- "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.".

Art. 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC e s.m.i.), Capitolo 11, § 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, i valutatori CertiEuro al fine di valutare la conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 terrà presente i seguenti elementi:

Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 “Prodotti da costruzione” del Parlamento europeo e del Consiglio. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea.

Materiali e prodotti per uso strutturale per cui non è disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra, il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- Prefabbricazione a piè d’opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

- Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

L’impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. Gli auditor CertiEuro chiederanno evidenza ad ogni audit dei controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, di Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLPP (es. Centri di Trasformazione dell’acciaio), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLPP.

Spetta comunque all’impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa. CertiEuro verifica e valuta al momento dell’audit quali siano i prodotti ritenuti critici.

Per gli altri prodotti, l’impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

Art. 4 - EVIDENZE DI AUDIT

CertiEuro registrerà durante gli audit, quali evidenze di una corretta esecuzione e gestione in qualità delle opere, e secondo applicabilità almeno le seguenti evidenze:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza di **informazioni documentate per la** pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all’attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori – Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l’elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l’analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- Riesame del contratto in corso d’opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall’organizzazione);
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell’impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d’opera);

- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- Proprietà dei clienti;
- **Esistenza dei** documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapporti del cantiere).

Tutte le suddette evidenze possono essere utilizzate in sostituzione di **un processo realizzativo e in assenza di cantiere**. Ma le evidenze documentali sono consentite alle seguenti condizioni:

- le attività non devono essersi concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili;
- saranno utilizzate solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti;
- non saranno applicabili nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.
- non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione.

Art.5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

CertiEuro a seguito della richiesta di certificazione, e a seguito della notifica di ogni audit richiede l'elenco dei cantieri disponibili per i giorni dell'audit, inoltre riesamina l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

CertiEuro deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- effettuare audit in sede e in cantiere. I tempi di audit sono calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).
- **al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad altro rischio tutti i processi realizzativi indicati al §7.1 del RT05. Laddove si applichino fattori di riduzione, dovrà essere sempre compensato con i fattori di maggiorazione.**

I tempi di audit saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione, e come previsto dal documento IAF MD 05, il numero effettivo di personale consiste in tutto il personale coinvolto nello scopo di certificazione incluso i lavoratori di ogni turno. Quando incluso nello scopo del certificato, esso deve anche includere personale non permanente (es. subappaltatori) e personale part-time.

CertiEuro procede in fase di riesame della domanda di certificazione alla determinazione del numero di "addetti equivalenti" (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e il reddito procapite di riferimento del settore, **determinato convenzionalmente nella misura di € 120.000 per le opere di costruzioni generali e di € 170.000 per le opere impiantistiche.**

La verifica del primo cantiere e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Eventuali commesse aggiuntive sono quotate almeno pari a 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più **processi realizzativi**, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit iniziale e relativi aspetti logistici sono definiti da CertiEuro in occasione **del riesame della domanda** ed emissione dell'offerta per le attività di certificazione.

A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione) consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente essere comunicati a CertiEuro che procedere alla ripianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi nel Programma di audit triennale, nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Art.6 - AUDIT DI SORVEGLIANZA

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, **tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.**

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a + tre mesi, **limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.**

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali, come sopra descritto.

CertiEuro non effettua audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 g-uomo; non esegue audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, CertiEuro effettua comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. CertiEuro dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

Art.7 RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

L'audit di rinnovo prevede almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. CertiEuro richiederà l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Per lo svolgimento dell'audit di rinnovo, CertiEuro tiene conto di quanto segue:

1. L'audit è effettuato in sede e presso i cantieri. I tempi di audit sono calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Organizzazione (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
2. La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
3. Il certificato ha validità triennale e non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
4. Il riesame completo del SGQ da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, come da Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016, CertiEuro potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.
6. In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, CertiEuro effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.
7. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, CertiEuro propone al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il followup, prima di procedere con la revoca del certificato, CertiEuro procederà alla sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.
8. Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

Art.8 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il presente articolo percepisce le disposizioni di Accredia previste dal RT.05 e fornisce indicazioni in merito alle modalità operative adottate, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici, al fine di favorire l'imparzialità di mercato e l'omogeneità operativa degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici, stanti le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Considerato quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017, art. 84, art. 45, art. 47, i certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale sarà gestita, da parte di CertiEuro, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, è ammissibile attribuire al settore IAF 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale sarà gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di...).
- oppure
- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un

SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico SG (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti). In tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui (es. **Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...**).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso b1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.

caso b2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Art.9 PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Il presente articolo percepisce le disposizioni di Accredia previste **al§10 del RT.05**.

I certificati fanno riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; e a tal proposito si individuano due possibili situazioni:

1. il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato riporterà, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ riporterà la dicitura: "*Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.*" e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "*La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.*".

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la UNI EN ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al secondo le disposizioni di cui sopra, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato CertiEuro, che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

L'Organizzazione dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti gli articoli del presente Appendice al Regolamento DC14 di CertiEuro:

Luogo e data	L'Organizzazione (Timbro e Firma)
	Il Rappresentante Legale